

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse della Sig.ra **Giglione Irene** (C.F. GGLRNI77S56A944E), nata a Bologna (BO) il 16 novembre 1977, residente a Agrigento (AG), in Via Luca Crescente, n. 5, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S, irenecontorno@pecavvpa.it, fax 091/7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, nella persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati, della quale si attende riscontro;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso recante «*Elenco idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329*

unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario - Ministero della Giustizia - F/MG», pubblicato in data 15 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it>), nella parte in cui non include parte ricorrente;

- dell'esito della prova scritta del concorso sostenuta da parte ricorrente in data 13 ottobre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio complessivamente più che sufficiente, ma non utile per l'accesso alla prova orale a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista per l'accertamento della lingua inglese, innalzata ad un livello superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, nella parte in cui la stessa risulta costituita da tre blocchi valutativi e, nonostante la dicitura: «**La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti**», parte ricorrente risulta **esclusa dal prosieguo concorsuale con un punteggio complessivo superiore a 21/30**;

-- del «*Calendario aggiornato e Istruzioni per i candidati*», recante il nuovo Diario d'esame, pubblicato il 4 ottobre u.s., in relazione alla prova scritta svoltasi lo scorso 13 ottobre 2021, nella parte in cui è stato **innalzato il numero di quesiti di lingua inglese** previsti dal precedente Avviso del 27 settembre u.s., disponendosi che «***La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui: (...) b) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; c) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese***» e che «*Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di 21/30, così articolata: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova*», con conseguente individuazione di una soglia minima di ammissione, per l'accertamento della lingua inglese, superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- del precedente Avviso del 27 settembre, riportante il «*Diario d'esame*», pubblicato sul sito *web*

dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui è stato previsto che *«La prova scritta consisterà nella risoluzione di complessivi 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui: (...) b) n. 5 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; c) n. 5 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese»* e che *«Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di 21/30, così articolata: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova»*, con conseguente individuazione di una soglia minima di ammissione, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, superiore alla sufficienza (7/10, anziché 6/10);

- dei verbali, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti ma non ancora ottenuti, con cui sono stati predisposti i questionari da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, stabilendone i relativi criteri di correzione, nella parte in cui si richiede agli aspiranti di ottenere un punteggio maggiore della sufficienza (7/10) per l'accertamento della lingua inglese;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei alla prova scritta;

- del calendario delle prove orali, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa;

- del bando di *«Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia»*, adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM, nella parte in cui è stata subordinata l'ammissione alla prova orale, ai sensi dell'art. 7 (*«Prova scritta»*), al raggiungimento di una votazione pari a 21/30, scomposta nei seguenti punteggi minimi (*«14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova»*), elevando la conoscenza della lingua inglese ad

un livello più che sufficiente (3,5/5, ossia **7/10 con tre risposte omesse ovvero 8/10 con due risposte errate**) con portata lesiva acquisita all'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, laddove detta disposizione venisse interpretata nel senso che per la Commissione non vi era un obbligo di adozione di criteri di valutazione omogenei per i quesiti relativi alle materie di carattere generale, da una parte, e per l'inglese e l'informatica, dall'altra, con la conseguenza che sarebbe stato consentito alla Commissione conferire "diverso peso specifico" ai quesiti a seconda della materia oggetto di domanda;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte, in via principale, ad ammettere parte ricorrente alla prova orale, per il profilo di interesse, avendo la stessa riportato un punteggio **finale complessivo superiore a 21/30** e raggiunto la comune sufficienza (**6/10**) per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, in via subordinata, ad obbligare l'Amministrazione a ripetere la prova scritta, predisponendo dei nuovi criteri di valutazione della prova che consentano l'ammissione alla prova orale al raggiungimento della soglia minima di **6/10** per i quesiti di lingua inglese e/o di un punteggio univocamente e complessivamente sufficiente, pari a 21/30;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere ammessa a sostenere, anche in sovrannumero, la prova orale del concorso, per il profilo F/MG, visto il punteggio complessivo più che sufficiente conseguito all'esito della prova scritta;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alla prova orale ovvero, in subordine, alla ripetizione della prova scritta del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 59 del 26 luglio 2019, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta – profilo F/MG*», avvalendosi, per l’organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) prova preselettiva;

ii) prova scritta;

iii) prova orale;

iv) valutazione dei titoli.

3. – Le prove preselettive hanno avuto luogo alla Fiera di Roma dal 12 al 18 novembre 2019. Superato proficuamente il primo *step* concorsuale, parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della successiva prova scritta il 13 ottobre scorso, la quale è consistita, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della *lex specialis*, «*nella risoluzione di quesiti a risposta multipla*», articolati come segue:

«*I. una parte volta a verificare le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale messo a concorso afferenti i seguenti contenuti e consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla nelle materie: per il profilo professionale Codice F/MG: diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 121/2018) (...);*

II. una parte volta a verificare le conoscenze relative alle tecnologie informatiche; III. una parte volta a verificare la conoscenza della lingua inglese».

Al successivo comma 2, la medesima disposizione ha previsto che «*La prova si intende superata se*

saranno stati raggiunti i seguenti punteggi minimi:

14/20 per la prima parte della prova (materie);

3,5/5 per la seconda parte della prova (informatica);

3,5/5 per la terza parte della prova (inglese)» (cfr. bando di concorso).

4. – Con avviso pubblicato sul sito dell'Amministrazione resistente (<http://riqualificazione.formez.it>) il 27 settembre 2021, riportante «*Calendario e Istruzioni prova scritta*», è stato comunicato ai candidati che la prova sarebbe consistita nella risoluzione di **60 quesiti a risposta multipla** di cui: «*n. 50 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale messo a concorso; 5 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche; 5 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese*», con ammissione alla prova orale dei candidati che avessero conseguito una votazione minima di 21/30 così articolata: 14/20 per la prima parte della prova, 3,5/5 per la seconda parte della prova, 3,5/5 per la terza parte della prova (cfr. avviso in atti).

5. – Il successivo 4 ottobre, Formez Pa ha pubblicato un **aggiornamento** dei criteri di valutazione della prova scritta, prevedendo la somministrazione non più di 50, bensì di **40 quesiti sulle materie** direttamente riferite al profilo professionale, oltre a **10 quesiti di inglese e 10 di informatica (non più 5!)** (si veda, sul punto, il Diario d'esame aggiornato, versato in atti).

Pertanto, **appena una settimana prima dell'espletamento della prova scritta**, sono stati addirittura **raddoppiati i quiz di inglese e di informatica!**

La lesione, dettata da una simile parametrizzazione dei punteggi, si è manifestata, con vigore, all'esito della prova scritta svolta dalla ricorrente lo scorso 13 ottobre.

6. – Difatti, una volta effettuato l'accesso alla propria area personale per visualizzare la prova sostenuta, parte ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio **superiore a 3/5 (corrispondente a 6/10, $3,5 = x:10$; $x=6$), ma inferiore a 3,5/5 (7/10) per i quesiti di lingua inglese, e di essere stata, per ciò solo, esclusa dall'ultima fase concorsuale.**

In particolare, l'odierna ricorrente, ha scoperto di aver riportato i seguenti punteggi e, di non

avere, solo per il mancato raggiungimento della soglia di inglese, raggiunto l' idoneità:

COGNOME E NOME	PUNTEGGIO INGLESE	PUNTEGGIO INFORMATICA	PUNTEGGIO MATERIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
GIGLIONE IRENE	3,05/5	3,7/5	15,45/20	22,2/30

Successivamente, in data **15 ottobre 2021** parte resistente ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale (www.giustizia.it e <http://riqualificazione.formez.it>), l'Elenco dei candidati ammessi all'ultima prova orale del concorso: prendendone visione, **parte ricorrente ha appurato di non essere definitivamente ricompresa nel novero dei candidati idonei.**

Il paradosso è evidente: l'odierna resistente, **articolando la complessiva valutazione numerica di 21/30 in tre soglie di sbarramento**, ha irragionevolmente **escluso dall'ultima fase concorsuale i candidati, parte ricorrente compresa, che hanno totalizzato un punteggio complessivo superiore alla sufficienza, dimostrando peraltro di possedere una conoscenza pari a 6/10 (quindi sufficiente) della lingua inglese.**

A ben vedere, il **punteggio finale ottenuto da parte ricorrente è 22,2/30, considerata l'eterogeneità di domande somministrate, è superiore a 21/30!**

È sufficiente questa amara constatazione per comprendere l'illegittimità dell'esclusione dal prosieguo concorsuale subita dall'odierna ricorrente, che ha **ottenuto un punteggio ampiamente sufficiente in trentesimi, anche al netto della conoscenza della lingua inglese,** sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto di un giudizio complessivo del candidato, univocamente sufficiente.

Si tratta di un ragionamento logico, ancora prima che giuridico, del tutto lineare: difatti, non solo **risulta dimostrata la formazione dal punto di vista contenutistico della ricorrente nelle discipline di base, caratterizzanti e professionalizzanti il profilo ricercato, ma, in aggiunta, se l'Amministrazione avesse inglobato anche la lingua inglese nell'alveo delle materie d'esame, il punteggio ad essa assegnato sarebbe stato computato unitamente a quello ottenuto nelle domande**

sulle materie e, **conseguentemente, parte ricorrente avrebbe fatto accesso alla prova orale con un punteggio certamente superiore a 21/30.**

7. – Peraltro, salta all'occhio la stessa dicitura presente alla fine del questionario dei candidati (cfr. esito della prova della ricorrente, in atti), la quale non fa altro che confermare che «La prova viene considerata superata con un punteggio uguale o superiore a 21 punti».

Eppure, a dispetto della summenzionata dicitura, dalla quale **razionalmente** si desume che il candidato con più di 21 ha accesso alla successiva prova, del tutto inverosimilmente parte ricorrente è **risultata esclusa** dal prosieguo concorsuale **pur avendo ottenuto un punteggio totale di 22,2/30.**

8. – Vi è di più.

Oltre che assolutamente sommaria e ingiusta, detta parametrizzazione dei punteggi è palesemente illegittima sotto un ulteriore e non meno rilevante profilo: **la figura professionale ricercata («Funzionario giudiziario»).**

In ragione delle mansioni che un funzionario giudiziario deve concretamente saper assolvere, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo, basti pensare che proprio il concorso precedente a quello per cui è causa, indetto per «il reclutamento di complessive n. 150 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di **Funzionario giudiziario**, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, **nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria**» (si noti bene: è il **medesimo profilo richiesto dall'odierna procedura concorsuale!**), **ha ritenuto “sufficiente” (3/5)** il possesso, da parte degli aspiranti, della:

«h) conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

i) conoscenza delle tecnologie informatiche e digitali, attraverso una verifica attitudinale di tipo pratico» (cfr. art. 6, comma 6, del bando di concorso, per titoli e prova orale, indetto con D.M. 27 novembre 2020, in atti).

In quell'occasione, sono stati assegnati **10 punti** per ciascuna delle **materie** concernenti il profilo

professionale e **5 punti per l'inglese e l'informatica** (di cui alle lettere *h* ed *i*). Ebbene, **con espresso riferimento alle competenze linguistiche ed informatiche, sui 5 punti complessivi** assegnabili, l'art. 6, comma 7, ha infatti disposto che «*l'esame orale si intenderà superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 3 punti per ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i)*» (corrispondenti, appunto, ad inglese ed informatica, valutate con il **punteggio minimo di 3/5**).

Diverso ragionamento ha riguardato (correttamente) le materie direttamente riferite al profilo, in quanto, **sui 10 punti complessivi** assegnabili, l'art. 6, comma 7, ha chiarito, in tal caso, che «*l'esame orale si intenderà superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g)*» (valutando, dunque, la conoscenza delle materie con un punteggio pari a 7/10 e ritenendo, per l'inglese e l'informatica, sufficienti i 3/5).

Si veda, sul punto, il seguente estratto del bando di «*Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 150 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario giudiziario*» (art. 6, co. 6 e 7):

6. L'esame orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle seguenti materie:
- a. elementi di diritto civile,
 - b. elementi di diritto penale,
 - c. diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, alle diverse responsabilità dei dipendenti pubblici, alla disciplina degli appalti, al codice del processo amministrativo),
 - d. diritto processuale civile,
 - e. diritto processuale penale,
 - f. ordinamento giudiziario,
 - g. servizi di cancelleria,
 - h. conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
 - i. conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso una verifica attitudinale di tipo pratico.
7. All'esame orale sarà assegnato un punteggio massimo di 80 punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g) e di 5 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i). L'esame orale si intenderà superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g) e di 3 punti per ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i).

Invece, nel caso di specie, per lo stesso profilo da reclutare, non sono stati ritenuti sufficienti i 3/5, bensì i 3,5/5; come se, per svolgere il ruolo di funzionario giudiziario, la preparazione sulle materie previste da bando (diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario, ex art. 7, co. 1, *lex specialis*) possa in qualche modo considerarsi servente rispetto all'inglese e all'informatica.

9. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, la Sig.ra Giglione ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti. Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché l'ostensione dei verbali con cui la Commissione ha predisposto i quesiti da somministrare, stabilendone i relativi criteri di valutazione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati, in quanto inclusi nell'elenco dei candidati idonei.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe e l'esclusione subita, in quanto illegittima e censurabile per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 37 DEL D. LGS. N. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.P.R. 487/94 – VIOLAZIONE E/O FALSA

APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D. LGS. 165/2001 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

La procedura concorsuale che ci occupa risulta connotata da un *modus operandi* dell'Amministrazione visibilmente illegittimo e arbitrario.

Come evidenziato in narrativa, parte resistente ha fatto sì che il giudizio numerico minimo per accedere all'ultima prova orale (21/30) venisse *scorporato*, ossia frammentato, in tre differenti *range* di valutazione, concernenti, segnatamente, il grado di conoscenze nelle discipline oggetto della prova di concorso, la padronanza linguistica e le competenze informatiche, secondo la parametrizzazione che segue:

- **14/20 per la prima parte della prova** (quesiti attinenti alle materie caratterizzanti il profilo professionale, *ex art. 7, co.1 e 2, della lex specialis*:

«*diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 121/2018)*»);

- **3,5/5 per la seconda parte della prova** (quesiti sulle tecnologie informatiche);

- **3,5/5 per la terza parte della prova** (quesiti sulla **lingua inglese**) (*cfr. art. 7 del bando, cit.*).

Punto focale della questione è il **metro di giudizio** utilizzato da parte resistente, che, con il relativo *modus procedendi*, **ha elevato il grado richiesto di conoscenza dell'“inglese” ad un livello “più che sufficiente” (ossia 7/10, da 3,5:5=x:10; x=7)** e ha fatto sì che **la soglia di 21/30 fosse frutto di una triplice e non unitaria valutazione all'interno del medesimo questionario**. Ciò in evidente contrasto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 487/94 (recante il «*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e*

delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»), in base al quale «I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente».

Pertanto, sarebbe stato onere dell'Amministrazione assicurare l'accesso alla prova orale (ultima prova del concorso) ai candidati che, come nel nostro caso, hanno ottenuto un punteggio complessivo non solo pari, ma superiore a 21/30.

Invece, il paradosso ingenerato da un siffatto meccanismo di valutazione ha determinato l'esclusione della ricorrente, pur avendo:

1) riportato punteggi superiori alla soglia minima di accesso (14/20) nelle materie caratterizzanti il concorso, fondamentali per lo svolgimento delle mansioni richieste dal profilo professionale ricercato;

2) conseguito un punteggio totale, risultato di tutte le competenze accertate, di molto superiore a 21/30;

3) dimostrato di possedere una conoscenza sufficiente (6/10, ossia 3/5) della lingua inglese.

Ciò in quanto lo stesso *standard* di valutazione individuato da parte resistente per la verifica della preparazione dei candidati sulle materie inerenti il profilo professionale ricercato (14/20, ossia 7/10, da $14:20=x:10$; $x=7$), è stato applicato ad un mero accertamento della conoscenza della lingua straniera, senza considerare che *«la conoscenza dell'informatica e della lingua straniera è strumentale rispetto a quella della specifica materia cui inerisce il concorso, e tale strumentalità induce ad affermare che un'eventuale eccellenza in tali materie non può consentire di colmare lacune nelle materie caratterizzanti il concorso»* (T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, 25 luglio 2018, n. 8426).

Vale la pena rappresentare all'Ecc.mo Collegio, in proposito, che in non pochi concorsi pubblici la verifica dell'idoneità in lingua inglese ed informatica **non** è subordinata ad una votazione: anzi, di frequente l'accertamento di simili conoscenze e competenze si intende assolto qualora il candidato sia in **possesso di una certificazione**, anche se conseguita in **annualità precedenti** rispetto all'effettiva indizione della procedura selettiva.

Ebbene, nonostante parte resistente abbia inteso considerare l'inglese una **«materia d'esame»** (pur trattandosi di **«requisito di qualificazione»**, cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza del 22 giugno 2020, n. 3975) **non si comprende la ragione per la quale la stessa abbia ritenuto di scorporare la padronanza linguistica dal punteggio sulle materie, valutandola con parametri a sé stanti e, nella specie, ad un livello superiore alla comune sufficienza (7/10).**

Se, infatti, l'Amministrazione avesse inglobato anche l'inglese nell'alveo delle materie d'esame, aggiungendo il punteggio ottenuto nelle domande di inglese a quello ottenuto nelle altre domande relative alle restanti materie, parte ricorrente sarebbe certamente ammessa al **proseguo concorsuale**, avendo riportato, come prima provato, un punteggio complessivo superiore a 21/30.

Peraltro, lo stesso esito della prova sostenuta dai partecipanti indica che la stessa **«viene considerata superata nel caso in cui il candidato ottenga un punteggio uguale o superiore a 21 punti»**.

Ebbene, nel caso di specie **la prova scritta è stata, nei fatti, superata dalla ricorrente con una votazione di 22,2/30**, ma la stessa è stata esclusa a causa del mancato raggiungimento della soglia di inglese (3,5/5) (si confronti la prova scritta corretta, versata in atti), **per un divario a dir poco irrisorio**.

Peraltro, se si dovessero considerare le penalità attribuite per ogni risposta errata, il

raggiungimento della soglia dei 3,5/5 in questa sede contestata, è stato reso da parte resistente ancora più difficoltoso.

Infatti, nonostante l'odierna ricorrente abbia risposto correttamente a 7 quesiti su 10, il punteggio da lei riportato è di 3/5!

Dunque, sintetizzando, parte ricorrente avrebbe potuto raggiungere la soglia di idoneità stabilita dalla lex specialis in due modi:

- flaggando 7 risposte corrette ed omettendone 3;
- flaggando 8 risposte corrette, errandone 2!

In questo modo, però, la soglia di 3,5/5, non può considerarsi idoneità! Pretendere che i candidati rispondano correttamente ad otto quesiti, ovvero a sette omettendone tre, significa pretendere che gli stessi abbiano una conoscenza della lingua straniera ben oltre superiore alla sufficienza!

Delle due una: o l'inglese è una materia e dunque il punteggio ad essa assegnato va computato unitamente a quello assegnato alle altre domande delle altre materie, oppure non lo è e dunque andrebbe considerata come una idoneità di cui accertare la mera sufficienza (appunto, **6/10**), **che, del resto, rappresenta la soglia minima di accesso in diverse procedure concorsuali.** Per comprendere quanto esposto è sufficiente citare, a titolo esemplificativo, l'art. 400, comma 11, del D. Lgs. 297/1994 («*Concorsi per titoli ed esami*»), che nel disciplinare i punteggi da applicare alle prove dei concorsi del personale scolastico, prescrive testualmente che «l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva».

Se, infatti, la necessità in sede concorsuale è quella di verificare le attitudini e la **professionalità del candidato, non può di certo accadere, come nel nostro caso, che la verifica della conoscenza della lingua inglese assuma un peso preponderante, anzi decisivo,** ai fini dell'ammissione al successivo ed ultimo *step* concorsuale.

Non è tutto!

Ad aggravare lo scenario fin qui descritto, con avviso del 4 ottobre (**una settimana prima della prova!**), il Formez ha reso noto agli aspiranti un **aggiornamento** dei criteri di valutazione della prova scritta, prevedendo la somministrazione **non più di 50 quesiti sulle materie e di 5 quesiti di informatica e di inglese**, così come prescritto originariamente nell'Avviso pubblicato dallo stesso Formez il 27 settembre u.s., bensì di **40 quesiti** sulle **materie** direttamente riferite al profilo professionale, oltre a **10 quesiti di inglese e 10 di informatica** (si veda, sul punto, il Diario d'esame aggiornato, versato in atti).

Pertanto, inaspettatamente e senza alcun criterio logico, **sono stati somministrati ai candidati ulteriori 5 quesiti (originariamente non previsti) di inglese e di informatica!** Fermo quanto si preciserà sul personale da reclutare, la questione non è nuova al Giudice amministrativo che, in un caso relativo ai parametri valutativi di una prova informatica, ha statuito, con considerazioni altrettanto spendibili per l'accertamento delle conoscenze della lingua inglese, che all'informatica *«è stato attribuito un rilievo predominante, tanto da determinare l'esclusione della ricorrente dal concorso nonostante le positive valutazioni dalla stessa riportate sia nelle prove scritte che in tutte le altre materie oggetto della prova orale»* (T.A.R. Lazio – Roma, sent. 21 luglio 2021, n. 8751).

Si consideri, *ad abundantiam*, che il questionario così consegnato avrebbe consentito ai candidati di *disconoscere*, sui **40** quesiti sulle **materie attinenti al profilo, una di quelle proposte** (tra «*diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario*») e di **raggiungere comunque la soglia di 14/20**, individuata per la prima parte della prova (*ex art. 7, co.1 e 2, della lex specialis*). Omettendo le dieci domande sul diritto processuale civile, per esempio, e rispondendo correttamente alle restanti domande sulle materie (30 residue), il candidato avrebbe riportato comunque un punteggio superiore alla soglia (15/20, da 30*0.5,

punteggio per la risposta corretta), a conferma dell'importanza (paradossalmente) residuale riservata alle materie attinenti al profilo professionale.

La stessa possibilità non ha riguardato l'inglese e l'informatica, proprio a causa della soglia prescritta, che rendeva impossibile non rispondere ad alcune delle domande proposte. In aggiunta, di recente l'Ecc.mo TAR è stato chiamato a pronunciarsi sulla disomogeneità dei criteri di valutazione dei quesiti relativi alle materie oggetto di prova, ravvisando la sussistenza dei presupposti necessari per una sollecita trattazione del giudizio nel merito, ai fini dell'ammissione del ricorrente alla prova orale della procedura concorsuale in contestazione (TAR Lazio-Roma, ord. cau. 17/11/2021, nn. 6424 e 6411).

Dalle superiori considerazioni risulta che l'accertamento delle conoscenze linguistiche è sì condizione per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ma il suo accertamento:

- 1) non può giungere a **determinare l'esclusione dal concorso nonostante le positive valutazioni nelle materie oggetto della prova, relative al profilo professionale in esame;**
- 2) **non può eccedere la comune soglia di sufficienza sulla base del profilo ricercato.**

A fortiori, sulla scorta delle argomentazioni che si formuleranno di seguito, con specifico riguardo al profilo professionale.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. N. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.P.R. 487/94 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO 9 NOVEMBRE 2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D. LGS. 165/2001 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ -

ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

Ferme le precedenti considerazioni, l'esclusione subita dall'odierna ricorrente si rivela illegittima sotto un ulteriore aspetto.

In vero, parte resistente ha inspiegabilmente richiesto un livello più che sufficiente di conoscenza dell'inglese (7/10 con 3 risposte omesse ovvero 8/10 con due opzioni di risposta errate) senza, tuttavia, considerare la figura professionale per la quale è stato indetto il concorso.

Procedendo con ordine, appare opportuno prendere le mosse dalla **cornice legislativa vigente** e, dunque, dal ruolo che con la c.d. «*riforma Madia*» (D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in G.U. 07/06/2017, n.130) è stato assegnato all'**accertamento della lingua inglese in ambito concorsuale**. In proposito, l'art. 37 del d.lgs. 165/2001 – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 75/2017, così dispone: «1. *A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.*

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.».

La disposizione di cui al primo comma va, quindi, letta congiuntamente al disposto di cui al comma terzo, che evidenzia la **necessaria corrispondenza tra i livelli richiesti di conoscenza della lingua straniera e «la professionalità cui si riferisce il bando».**

Detti livelli sono previsti, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, per l'accesso alla qualifica di dirigente.

Sul punto, il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 («*Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente*»), dispone, ai sensi dell'art. 5, che «*nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando.*».

In casi come questi, infatti, deve essere rigorosamente accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese.

Vale la pena segnalare che, proprio **per i dirigenti, l'accertamento "avanzato" della conoscenza della lingua straniera si pone addirittura in una fase successiva rispetto alla prova scritta (prova orale)!**

Diversamente, la figura ricercata nel concorso che ci occupa è quella di «*Funzionari giudiziari*», da **inquadrate presso il Ministero della Giustizia** (trattandosi di «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia*»).

In ordine al personale in esame, il **silenzio normativo circa i livelli di conoscenza della lingua inglese** non può che condurre a ritenere **sufficiente** un punteggio pari a **6/10**. **Lo conferma il recente concorso indetto per «il reclutamento di complessive n. 150 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario giudiziario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria**».

In quell'occasione, il Ministero della Giustizia ha previsto il riconoscimento complessivo di **10 punti** per ciascuna delle **materie** concernenti il profilo professionale e di **5 punti per l'inglese e l'informatica** (cfr. schermata superiore e D.M., in atti), **fissando per tali ultime conoscenze il**

punteggio minimo ottenibile per il superamento della prova in «3 punti» (corrispondenti, appunto, a 3/5) (cfr. art. 6, comma 7); viceversa, «il punteggio minimo di 7 punti» è stato determinato in ordine a ciascuna delle materie professionalizzanti (7/10), valutandosi, dunque, la conoscenza delle materie con un punteggio pari a 7/10 e ritenendosi, per l'inglese e l'informatica, sufficienti i 3/5 (6/10 e non 7/10).

Ciò non può, ad uno sguardo attento, passare inosservato.

Non si può prescindere, infatti, dall'identikit dei funzionari giudiziari nella P.A. Sul punto, per fare chiarezza sulle funzioni loro attribuite è intervenuto il Decreto 9 novembre 2017, a firma del Ministro Orlando, recante la *«Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria»*, che prevede le seguenti:

«Specifiche professionali:

Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali» (cfr. D.M. in atti).

Il funzionario giudiziario, in altri termini, si occupa di:

- **attività di contenuto specialistico, lavorando all'interno delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie** (Corti d'Appello, Procure Generali e Procure della Repubblica, Tribunali e Tribunali di Sorveglianza, Uffici di Sorveglianza, Uffici del Giudice di Pace);
- applicare **procedure amministrative d'ufficio**;
- seguire **procedure di iscrizione, fascicolazione e archiviazione**.

Peraltro, come il TAR Lazio ha avuto cura di segnalare, *«Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza della lingua straniera proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e nel caso di docenti, non di lingua, il requisito della conoscenza di una lingua straniera non può essere inteso come conoscenza approfondita, tant'è che proprio in base al citato TU del 2001 sino ad oggi*

i concorsi hanno sempre previsto una idoneità e non certo un esame approfondito di lingua. Il Bando ed il relativo DM sotto tale profilo si porrebbero quindi in violazione con la norma anzidetta, oltre a essere viziati per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza tra materia di insegnamento e materie del concorso» (T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, 25 luglio 2018, n. 8426).

Trattandosi di personale non dirigenziale, sarebbe stato razionale, dunque, ritenere sufficiente la soglia di 6/10 per l'accertamento della lingua inglese, posto che il funzionario giudiziario non è chiamato ad interloquire con soggetti che padroneggiano la lingua straniera. Un tale contemperamento, d'altronde, è direttamente richiesto anche da un'altra disposizione di rango legislativo, ossia dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che *«Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...] all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire».*

Tanto in applicazione dei principi costituzionali che governano l'azione amministrativa: difatti, l'art. 97 della Costituzione individua nel "buon andamento" dell'amministrazione uno dei principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici.

A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha ancora ottenuto i verbali, richiesti con apposita istanza di accesso agli atti, concernenti la predisposizione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova concorsuale.

La violazione è palese e, come tale, suscettibile di essere sottoposta al sindacato dell'Ecc.mo Collegio.

Come precisato dalla giurisprudenza, il giudizio della Commissione *«non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio concretamente presi in considerazione,*

sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato, o la manifesta incongruità del punteggio» (TAR Lazio, Sez. I Bis, 1 febbraio 2018, n. 1202).

Del resto, *«la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione»* (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134; cfr. Cons. Stato, IV, 18-12-2006, n.7610; 7-12-2004, n. 8207; 25-5-2010, n. 3709).

Risultano, pertanto, apprezzabili dal giudice amministrativo *«quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, così da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei»* (Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 6084; Sez. II, sent. n. 1102 del 12 febbraio 2020).

Ancora, la contestata violazione delle previsioni contenute nel bando impugnato si è tradotta anche in una palese violazione del principio del *favor participationis*, di chiara matrice comunitaria, che *«comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa»* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 2 aprile 2013, n. 3238).

A fronte di ciò, è dunque necessario che l'Amministrazione uniformi il proprio operato all'esigenza di dare concreta attuazione all'insieme dei richiamati principi fissati dalla Costituzione e dal legislatore, oltre che dalla *lex specialis*, al cui rispetto la stessa P.A. è rigidamente vincolata, – posto che, in caso contrario, ci troveremmo di fronte ad un inammissibile comportamento arbitrario, illogico e discriminatorio ai danni degli odierni ricorrente, i quali hanno comunque dimostrato di essere idonei alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

III. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, RIPETIZIONE DELLA PROVA SECONDO MODALITÀ E CRITERI

CORRETTI E LEGITTIMI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

Ferme le premesse considerazioni, vale la pena segnalare l’ulteriore profilo di illegittimità che interessa la gravata esclusione di parte ricorrente.

Preso visione del punteggio complessivo, parte ricorrente ha acquisito contezza di aver pienamente superato la **soglia di accesso, in trentesimi, al prosieguo concorsuale**. A questo punto, si può senz’altro concludere che la prova in questione non ha correttamente vagliato la preparazione dei candidati sulle materie oggetto del concorso, ma li ha penalizzati a cagione delle loro conoscenze linguistiche ed informatiche.

Nella denegata ipotesi in cui il Collegio non dovesse accogliere le superiori doglianze, si rappresenta la necessità che gli stessi aspiranti al profilo concorsuale siano convocati per lo svolgimento di una prova “a misura” di funzionario giudiziario.

Sicché è ragionevole ritenere, per come richiesto in questa sede, di accogliere le censure limitatamente alla posizione dei ricorrente, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011), **Per evidenti esigenze di economicità processuale, nonché per salvaguardare il principio di proporzionalità e di conservazione degli atti giuridici, in considerazione dei menzionati profili di irregolarità della procedura in esame e nel bilanciamento degli opposti interessi.**

IV. SULL’INTERESSE AL RICORSO E SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Dopo aver analizzato nel dettaglio la questione si può dunque passare a considerare la conseguenza giuridica dell’irragionevole esclusione di parte ricorrente e l’interesse di quest’ultima ad essere ricompresa, a pieno titolo, nell’elenco degli ammessi alla prova orale. In proposito, si

ribadisce che la Sig.ra Giglione ha totalizzato un punteggio superiore nelle materie caratterizzanti il concorso e sufficienti (**6/10**) per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Risulta evidente che, senza scorporare il risultato ottenuto nella lingua inglese, parte ricorrente sarebbe stata certamente idonea alla prova successiva, essendo stata destinataria di un punteggio complessivo di 22,2/30, di per sé superiore alla soglia minima prescritta (21/30).

Pertanto, **in via principale** si chiede a codesto Giudice di ammettere parte ricorrente alla prova orale con il **punteggio** ottenuto, corrispondente a **6/10** per i quesiti di lingua inglese e **complessivamente, su tutte le conoscenze richieste (diritto, inglese ed informatica), superiore a 21/30.**

In **via subordinata**, invece, posta la materiale esclusione della ricorrente per una prova mal strutturata, in occasione della quale è stato assegnato alla lingua straniera un grado di accertamento **più che sufficiente (7/10)**, voglia il TAR, quale unica misura soddisfattiva dell'interesse di parte ricorrente, obbligare l'Amministrazione a ripetere la prova scritta, con la redazione di nuovi criteri di valutazione che, come è corretto, consentano l'accesso alla prova orale al raggiungimento della soglia minima di sufficienza per il mero accertamento della lingua straniera o l'ammissione al conseguimento di un punteggio univocamente sufficiente.

*_*_*_*

SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI

Parte ricorrente ha richiesto, per quanto qui di interesse, con rituale istanza di accesso agli atti, le generalità dei soggetti controinteressati, al fine rispettare le regole di rito in tema di ammissibilità del ricorso. A detta istanza, alla data di proposizione del presente ricorso, non è stato dato riscontro, ragion per cui parte ricorrente si riserva di integrare tempestivamente il contraddittorio a seguito dell'ostensione dei dati richiesti.

*_*_*_*

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 41 E 49 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori

soggetti controinteressati, si chiede di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 e 49 c.p.a..

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA EX ART. 65, COMMA 3, C.P.A.

Ai fini della corretta istruzione del presente procedimento si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di intimare all'odierna procedente l'esibizione dei verbali concorsuali su cui si fonda l'esclusione di parte ricorrente dall'ultima prova orale del concorso.

Ebbene, poiché gli oscuri provvedimenti si rivelano necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di ordinare all'Amministrazione concorsuale l'esibizione degli atti richiesti con apposita istanza e, segnatamente:

- il/i verbale/i con cui sono state predisposte le domande da somministrare ai candidati e i criteri di valutazione della prova scritta;
- ove esistente, il correttore e il verbale della prova digitale sostenuta da parte istante, recante la votazione riportata per i quesiti sulle materie disciplinari, per i quesiti di lingua inglese e per i quesiti sulle tecnologie informatiche;
- tutti i verbali della Commissione d'esame di svolgimento della prova scritta e preliminari all'espletamento della prova medesima.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta esclusione di parte ricorrente dalla prova orale, con un conseguente danno alla carriera della stessa di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente

comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

La lesione alla sfera giuridica di parte ricorrente è, in atto, cagionata da un'irragionevole ed arbitraria assegnazione dei punteggi riconosciuti ai quesiti della prova scritta, per il diverso peso specifico assegnato (**senza considerare il profilo professionale e in aperta frizione con il bando precedente**) all'inglese e all'informatica, a dispetto delle materie disciplinari.

Dunque, è *in re ipsa* il danno imminente che sta subendo parte ricorrente, illegittimamente e ingiustamente **privata della possibilità di accedere alla prova orale (ultima prova del concorso!)**, pur avendo totalizzato un **punteggio totale superiore a 21/30**.

Tale soglia, com'è certamente noto al Collegio, costituisce - sulla base della normativa vigente in materia – unico punteggio minimo rilevante, per cui una prova si intende superata se il candidato riporta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Nel nostro caso, la ricorrente si ritrova con punteggio finale di 22,2/30, superiore alla soglia di 21/30.

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nel novero dei candidati ammessi alla prova orale o nella denegata ipotesi, formulata in subordine, consentirle di ripetere la prova scritta attraverso l'istituzione di una prova suppletiva.

Trattandosi di iter selettivo in corso, vi è il concreto rischio che parte ricorrente venga definitivamente esclusa.

Difatti, con Avviso del 15 ottobre 2021 è stato reso noto da parte resistente l'impugnato elenco degli ammessi alla prova orale. A breve, dunque, seguirà il Diario di convocazione dei candidati idonei.

Lo dimostrano gli innumerevoli **avvisi pubblicati sui social**, monitorati dai candidati, che confermano che **presto si procederà con la comunicazione del calendario d'esame** (in atti). Si consideri, peraltro, la perdita della materiale possibilità di ambire ed accedere ad un'opportunità di lavoro, considerato il difficile periodo di stasi che il nostro Paese sta attraversando, **trovandosi**

ad un passo dall'ultimazione della procedura concorsuale. Per converso, data la ristrettezza dei tempi, la reiezione della richiesta misura cautelare determinerebbe il sostanzarsi di un pregiudizio gravissimo a danno di parte ricorrente, la quale perderebbe **definitivamente** ogni possibilità di concludere l'*iter* selettivo.

Alla luce delle esposte considerazioni,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

- **in via istruttoria**, *ex art.* 41 c.p.a., disporre l'integrazione del contraddittorio;
- **in via preliminare**, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., intimare alla precedente l'esibizione di tutti gli atti concorsuali *ut supra* specificati;
- **in via cautelare**, ammettere parte ricorrente alla prova orale con il punteggio **corrispondente a 6/10 per l'accertamento della lingua inglese**, quale punteggio minimo di sufficienza, **e con il punteggio complessivo ottenuto all'esito della prova, superiore a 21/30**, posto che senza scorporare il risultato ottenuto nella lingua inglese parte ricorrente sarebbe certamente idonea alla prova successiva;
- **in via cautelare, in subordine**, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla ripetizione della prova scritta, predisponendo dei nuovi criteri di valutazione della prova che consentano l'ammissione alla prova orale al raggiungimento della soglia minima di 6/10 per i quesiti di lingua inglese e/o al raggiungimento di un punteggio univocamente e complessivamente pari a 21/30;
- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe con la conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutti gli atti necessari;
- **nel merito e in subordine**, condannare, le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova orale.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari. Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad €

325,00.

Palermo – Roma, 10 dicembre 2021

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano Avv. Irene Contorno